

**REGOLAMENTO IUC COMPONENTE IMU
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
(C.C. n. 35 del 28/7/2014)**

ARTICOLO 1 È Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Brembate, dell'imposta municipale propria (IMU), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle tre componenti dell'imposta unica comunale.

ARTICOLO 2 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Al fine di contenere l'eventuale insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, il Consiglio Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Il soggetto passivo che nel calcolo dell'imposta dovuta, assume quale base imponibile un valore almeno pari a quello fissato dal Consiglio Comunale non sarà sottoposto ad accertamento in rettifica.

ARTICOLO 3 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono assimilati all'abitazione principale, con i conseguenti benefici relativi ad aliquota ridotta, a detrazione e maggiorazione della detrazione:
 - a) l'unità immobiliare di cui siano proprietari, ovvero siano titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non sia data in locazione o non sia utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti, escluso i parenti e gli affini entro il primo grado;
 - b) l'unità immobiliare di cui siano proprietari, ovvero siano titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché la stessa non sia data in locazione o non sia utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti, escluso i parenti e gli affini entro il primo grado.

ARTICOLO 4 È Importo minimo versamento

1. L'imposta Municipale propria è dovuta nella misura minima di euro 12,00 da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto deve essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

ARTICOLO 5 - Attività di accertamento

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recepiti nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 29.11.2001.
2. Nell'attività di controllo si considerano regolarmente eseguiti i versamenti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri. Resta inteso che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggior imposta od alla irrogazione di sanzioni continuano ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la quota di possesso.

ARTICOLO 6 - Compensi speciali

1. Il Comune con deliberazione di Giunta Comunale può attribuire al personale addetto all'Ufficio Tributi compensi incentivanti per attività di accertamento.

ARTICOLO 7 È Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute modificazioni della normativa nazionale.

ARTICOLO 8 È Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.